



Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane

REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI I CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI E NAZIONALE DEL COLLEGIO DELLE GUIDE ALPINE a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137

**Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n.21 del 03 dicembre 2014 e
modificato con delibere del Consiglio Direttivo n. 14 del 21 dicembre 2017 e
n. 17 del 23 ottobre 2020**

INDICE

Articolo 1 (Oggetto).....	2
Articolo 2 (Consigli di disciplina territoriali).....	2
Articolo 3 (Consiglio di disciplina nazionale).....	2
Articolo 4 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)	2
Articolo 5 (Requisiti di onorabilità e professionalità)	3
Articolo 6 (Nomina ed elezione)	4
Articolo 7 (Conflitti di interesse).....	5
Articolo 8 (Attività dei Consigli di disciplina).....	5
Articolo 9 (Disposizioni transitorie e di attuazione).....	5
Articolo 10 (Pubblicazione ed entrata in vigore).....	6

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali e nazionale del Collegio delle Guide Alpine, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Articolo 2 (Consigli di disciplina territoriali)

1. Presso i Collegi Regionali/Provinciali sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali che svolgono, in prima istanza, compiti di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da tre membri.

Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

In ciascun Consiglio di disciplina territoriale non può essere prevista la partecipazione di più di un componente non iscritto all'albo.

3. Il componente del Consiglio di disciplina territoriale con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'albo, il componente con maggiore anzianità anagrafica procede, entro quindici giorni dalla nomina del presidente del tribunale prevista dall'art. 6 che segue, a convocare ed insediare il Consiglio di disciplina territoriale.

Articolo 3 (Consiglio di disciplina nazionale)

1. È istituito presso il Collegio Nazionale, il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di valutazione, istruzione e decisione in via amministrativa delle impugnazioni proposte avverso le deliberazioni dei Consigli di disciplina territoriali in materia disciplinare.

2. Il Consiglio di disciplina nazionale è composto da tre membri.

3. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina nazionale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

4. Il presidente del Consiglio di disciplina nazionale procede, entro quindici giorni dalla elezione prevista dall'art. 6 che segue, a convocare ed insediare il Consiglio di disciplina nazionale.

Articolo 4 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale/Provinciale, revisore contabile di quest'ultimo o qualunque altro incarico direttivo del corrispondente Collegio Regionale/Provinciale nonché con la carica di consigliere del Consiglio Direttivo Nazionale.

2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che non risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art. 5, comma 3, inclusa la sospensione dall'esercizio della professione per

il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 6, comma 7.

3. I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale chiamati a far parte del Consiglio di disciplina nazionale sono incompatibili con le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale.
4. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale che sono componenti del Consiglio di disciplina nazionale dovranno astenersi da qualsiasi decisione il Consiglio Direttivo Nazionale sia chiamato ad assumere se direttamente collegabile a procedimenti disciplinari in corso.
5. I componenti del Consiglio di disciplina nazionale che siano decaduti per qualunque causa, nel corso del loro mandato, sono sostituiti come previsto dall'art. 6, comma 9, che segue.

Articolo 5 (Requisiti di onorabilità e professionalità)

1. Gli iscritti all'albo del Collegio Regionale/Provinciale che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo del Collegio Regionale/Provinciale di appartenenza.
2. La candidatura è presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet di ciascun del Collegio Regionale/Provinciale e del medesimo Collegio Nazionale.
3. Gli iscritti, in ogni caso, hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae et studiorum, compilato conformemente al modello predisposto dal Collegio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Collegio Regionale/Provinciale di appartenenza e del medesimo Collegio Nazionale. La mancata allegazione del curriculum vitae et studiorum determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.
4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:
 - di essere iscritti all'albo da almeno 5 anni;
 - di non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine Regionale;
 - di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio Direttivo del Collegio Regionale/Provinciale;
 - di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.
 - di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti.
5. È facoltà del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale/Provinciale indicare nei Consigli di disciplina territoriali componenti non iscritti all'albo.

6. Per i componenti dei Consigli di disciplina territoriali non iscritti all'albo del Collegio Regionale/Provinciale, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo articolo 6 avviene ad opera Consiglio Direttivo del Collegio Regionale/Provinciale d'intesa con l'interessato.
7. Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum vitae et studiorum e, in assenza delle cause di ineleggibilità di cui ai precedenti commi 3 e 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - iscritti da almeno 5 anni agli elenchi e/o albi delle professioni regolamentate giuridiche e tecniche;
 - esperti che abbiano insegnato materie giuridiche o tecniche;
 - magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in pensione.
8. I requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti del Consiglio di disciplina nazionale derivano dalla preventiva elezione a membri del Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale.

Articolo 6 (Nomina ed elezione)

1. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio Direttivo del Collegio Regionale/Provinciale è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata sulla base dell'esame dei rispettivi curricula, composto da un numero complessivo pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale, nel cui circondario ha sede il Collegio Regionale/Provinciale, sarà successivamente chiamato a designare.
2. Almeno due terzi dei candidati selezionati deve essere iscritto all'albo del Collegio Regionale/Provinciale.
3. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui al comma 1, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio Direttivo del Collegio Regionale/Provinciale procede d'ufficio ad inserire nell'elenco il numero di candidati necessario al suo completamento.
4. Dopo la sua compilazione, l'elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet del corrispondente Collegio Regionale/Provinciale nonché in quello del Collegio Nazionale in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.
5. L'elenco è immediatamente trasmesso al presidente del tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, con PEC o altro mezzo espressamente previsto della legge, affinché provveda a nominare i membri effettivi e supplenti del Consiglio di disciplina territoriale sulla base dei rispettivi curricula professionali che saranno forniti allo stesso e nel numero previsto dall'art. 2, comma 2, che precede.
6. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici del Collegio Regionale/Provinciale e del Collegio Nazionale tramite PEC o altro mezzo espressamente previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet del corrispondente Collegio Regionale/Provinciale, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.
7. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede attingendo dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal presidente del tribunale, secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio Direttivo del Collegio Regionale/Provinciale, da cui il presidente del tribunale di cui al comma 1 sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre tramite PEC o altro mezzo espressamente previsto dalla legge.

8. Se il numero degli iscritti all'albo del Collegio Regionale/Provinciale sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta dei Collegi Regionali/Provinciali interessati, il Collegio Nazionale può chiedere al Ministero vigilante, che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la propria competenza agli iscritti negli albi di due o più Regioni finitime, proponendo l'individuazione della sede.
9. I componenti del Consiglio di disciplina nazionale sono eletti, nella prima seduta successiva all'insediamento del Consiglio Direttivo Nazionale, da quest'ultimo tra i propri componenti.
10. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina nazionale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede come previsto dal comma che precede.

Articolo 7 (Conflitti di interesse)

1. Ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di rito civile il componente del Consiglio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione agli altri componenti del Consiglio di disciplina. Il presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del componente in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro consigliere del Consiglio di disciplina.
2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi, si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con procuratori dello stesso.

Articolo 8 (Attività dei Consigli di disciplina)

1. I Consigli di disciplina nazionale e territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.
2. Le riunioni dei Consigli di disciplina nazionale e territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli Direttivi Nazionale e Regionali/Provinciali.
3. I compiti di segreteria amministrativa e di assistenza all'attività dei Consigli di disciplina nazionale e territoriali sono svolti rispettivamente dal personale dipendente del Collegio Nazionale e dei Collegi Regionali/Provinciali.
4. Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina nazionale e territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico rispettivamente del bilancio annuale del Collegio Nazionale e dei Collegi Regionali/Provinciali.

Articolo 9 (Disposizioni transitorie e di attuazione)

1. In sede di prima applicazione, l'invio dell'elenco dei candidati di cui all'articolo 6 comma 1 al presidente del competente tribunale da parte dei Collegi Regionali/Provinciali dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora la scadenza naturale del Consiglio Direttivo Regionale/Provinciale avvenga entro tale termine, non si dà luogo alla procedura relativa e si attende l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6.
2. In sede di prima applicazione i componenti del Consiglio di disciplina nazionale sono designati dal Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale con deliberazione assunta a maggioranza entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora la scadenza naturale del Consiglio Direttivo Nazionale

avvenga entro tale termine, non si dà luogo alla procedura relativa e si attende l'attivazione della procedura prevista al comma 9 dell'art. 6.

3. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina nazionale e territoriali, la funzione disciplinare è svolta dai Consigli Direttivi Nazionale e Regionali/Provinciali in conformità alle disposizioni vigenti.
4. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei Consigli di disciplina nazionale e territoriali sono regolati dalle disposizioni vigenti. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di notifica della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.
5. I Consigli di disciplina nazionale e territoriali restano in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio Direttivo Nazionale e Consiglio Direttivo Regionale/Provinciale ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina nazionale e territoriale.

Articolo 10 **(Pubblicazione ed entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero vigilante. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare a decorrere da tale data.”